SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 139**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1990, n. 150.

Regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuto di dover assicurare al predetto Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso Ministro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

D'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, è costituito secondo gli articoli che seguono.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) la promozione ed il coordinamento dell'attività di Governo e delle pubbliche amministrazioni relativamente alle politiche comunitarie;

b) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;

c) il coordinamento, per specifici settori di competenza, delle amministrazioni pubbliche e, d'intesa con esse, la consultazione degli operatori privati, nonché delle parti sociali interessate, ai fini della formulazione di atti comunitari;

d) le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonché il coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;

e) l'attività relativa al mercato interno; il funzionamento del relativo Consiglio nazionale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 1988, del comitato interministeriale per i programmi integrati mediterranei, del comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee, e delle relative segreterie tecniche, nonché del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4;

f) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86;

g) lo sviluppo, d'intesa con la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee e nel quadro del coordinamento con le altre amministrazioni interessate, dei rapporti con gli uffici della Commissione delle Comunità europee per la trattazione, a livello tecnico e istruttorio, degli affari comunitari di interesse dell'Italia, promuovendo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le relative iniziative;

h) l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, l'individuazione degli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari, la predisposizione dei relativi provvedimenti e la verifica dell'esecuzione delle determinazioni assunte, in materia, dal Consiglio dei Ministri;

i) la vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche operanti nei settori oggetto di tali discipline, nonché le iniziative per l'adeguamento e il coordinamento delle azioni, delle procedure e degli atti di competenza delle singole amministrazioni;

l) la promozione delle azioni dirette ad adempiere tempestivamente alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

m) la verifica circa il tempestivo impiego dei finanziamenti comunitari da parte di amministrazioni, enti e soggetti destinatari e le iniziative che ne assicurino l'efficiente utilizzazione, nonché l'immediata disponibilità di risorse nazionali connesse, in collegamento con il Ministero del tesoro; l'attivazione degli interventi del fondo di rotazione istituito con la citata legge n. 183 del 1987;

n) le attività connesse all'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei, nonché le attività di coordinamento connesse all'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988 e numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del 19 dicembre 1988, relative alla destinazione dei fondi comunitari a finalità strutturali, il coordinamento in materia di aiuti di Stato e regionali;

o) la formazione di personale e di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari;

p) gli affari generali; i rapporti con gli organi dello Stato e gli enti territoriali; l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nonché l'introduzione, e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento;

q) la promozione e il coordinamento di iniziative idonee alla salvaguardia e all'affermazione dei diritti fondamentali dei cittadini; alla diffusa e corretta informazione sulle problematiche comunitarie, al rafforzamento dell'idea Europa;

r) la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attività connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonché la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria; l'automatizzazione degli uffici.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio affari amministrativi e finanziari;
ufficio mercato interno;
ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria;
ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali;
ufficio programmi integrati comunitari;
ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie.

2. L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *b)* e *p)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio organizzazione;
servizio affari generali;
servizi affari finanziari.

3. L'ufficio mercato interno provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: abolizione delle restrizioni quantitative, armonizzazione di normative tecniche, politica agricola, industriale, energetica, commerciale, dei trasporti, della sanità pubblica e veterinaria, dell'ambiente e della tutela del consumatore, degli aiuti di Stato e regionali; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio per la libera circolazione delle merci e dei servizi;
servizio per le politiche comunitarie di settore;
servizio per la politica ambientale e la tutela del consumatore.

4. L'ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: armonizzazione della fiscalità diretta e indiretta, libera circolazione dei capitali, «risorse proprie»; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio armonizzazione della fiscalità indiretta;
sevizio armonizzazione della fiscalità diretta e libera circolazione dei capitali;
servizio «risorse proprie».

5. L'ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: politica del lavoro e della sicurezza sociale, programmi per la cultura europea e le nuove tecnologie nell'istruzione, Conferenza Stato-regioni, problemi delle aree metropolitane; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio politica sociale;
servizio programmi per la cultura europea;
servizio rapporti con gli efici territoriali.

6. L'ufficio programmi integrati comunitari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: coordinamento degli interventi dei fondi strutturali, programmi integrati mediterranei e riequilibrio territoriale; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio coordinamento fondi strutturali;
servizio programmi integrati mediterranei;
servizio riequilibrio territoriale.

7. L'ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: informazione diffusa sulle problematiche comuntarie, diritti fondamentali del cittadino europeo, nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca, azioni comunitarie nel campo delle telecomunicazioni e sistemi automatizzati; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca;
servizio informazione diffusa e diritti fondamentali del cittadino europeo;
servizio telecomunicazioni e monitoraggio.

Art. 4.

Settore legislativo

1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, presso il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni attribuite al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento. Il settore provvede, altresì, agli affari del contenzioso comunitario.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; il consigliere può essere coadiuvato da altri consiglieri giuridici, nominati con decreto dello stesso Ministro, e si avvale di personale del Dipartimento, assegnato con ordine di servizio. cui

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministro.

2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al capo del Dipartimento.

3. Agli uffici e servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento, conferendone la responsabilità, ove necessario in relazione al rilievo della struttura, a personale con qualifica di consigliere, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge di cui al comma precedente, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.

Coordinamento

1. Il capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 156

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

«Art. 1 *(Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).* — 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti).* — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19 è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

«Art. 10 *(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicate alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il D.P.C.M. 9 dicembre 1988, recante istituzione del Consiglio per il mercato interno, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1988.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1987 è il seguente:

«Art. 4 *(Comitato consultivo)*. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame.

2. Il comitato consultivo ha compiti di:

a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;

b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1».

— Il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985 è pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità europee n. L 197 del 27 luglio 1985.

— Il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988 è pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità europee n. L 185/9 del 15 luglio 1988.

I regolamenti del Consiglio delle Comunità europee numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del 19 dicembre 1988 sono pubblicati nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità europee n. L 374 del 31 dicembre 1988.

Nota all'art. 4:

— L'art. 23 della legge n. 400/1988 istituisce, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. Con D.P.R. n. 366/1989 è stato approvato il regolamento di attuazione del predetto art. 23.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della medesima legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— La tabella *A* allegata alla legge n. 400/1988 è la seguente:

«TABELLA *A*
(articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livelli B e C, e qualifiche equiparate	34 *	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale . . .	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 400/1988 prevede che: «L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

90G0193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 marzo 1990.

Particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 28 agosto, 1989, n. 302, concernente «Disciplina del credito peschereccio di esercizio»;

Visto l'art. 16, comma primo, della citata legge n. 302/1989, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, siano stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della legge stessa;

Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

TITOLO I

Aziende ed istituti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302, possono esercitare le operazioni di credito peschereccio di esercizio le aziende e gli istituti di credito già abilitati a norma delle leggi vigenti al credito agrario e peschereccio e quelli che vi siano autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile e sentita la Banca d'Italia.

Questi ultimi, per ottenere la prescritta autorizzazione, debbono presentare al Ministero del tesoro ed al Ministero della marina mercantile apposita domanda.

Art. 2.

Le autorizzazioni ad esercitare il credito peschereccio di esercizio, accordate ai sensi dell'articolo precedente, abilitano le aziende e gli istituti di credito a concedere prestiti secondo le norme contenute nella legge 28 agosto 1989, n. 302 e le modalità di cui al presente decreto, nei limiti delle disposizioni statutarie.

Alle autorizzazioni stesse è subordinato il godimento dei privilegi e dei benefici fiscali e di procedura contemplai dalla legge predetta e dal presente decreto.

TITOLO II

Operazioni di credito peschereccio di esercizio

Art. 3.

Per ottenere un prestito per uno o più degli scopi indicati all'art. 3 della legge 28 agosto 1989, n. 302, il richiedente deve presentare una domanda che contenga i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita — o la denominazione se trattasi di ente o società — nonché il domicilio del richiedente;

b) il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda;

c) nome, cognome, luogo e data di nascita — o la denominazione se trattasi di ente o società — nonché il domicilio dell'armatore o del proprietario degli impianti, se diversi dal richiedente;

d) la località nella quale viene esercitata l'attività;

e) lo scopo del prestito;

f) l'ammontare della somma richiesta, la durata e la forma tecnica del prestito e le garanzie che lo assistono;

g) la richiesta di ammissione al concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Su istanza del richiedente, nelle more della concessione del concorso pubblico, le aziende e gli istituti di credito possono erogare il prestito a tasso di riferimento, ferma restando la facoltà per gli stessi di rivedere il tasso anzidetto, allineandolo a quello di mercato, nell'ipotesi di mancata concessione del concorso medesimo;

h) l'indicazione degli eventuali prestiti che il richiedente ha in corso per gli scopi sopra indicati.

Per ottenere i prestiti di cui al punto *f)* del primo comma dell'art. 3 della legge 28 agosto 1989, n. 302, il richiedente deve indicare nella domanda anche i prodotti che i soci si propongono di conferire ed il prezzo unitario dei prodotti medesimi.

Gli istituti e le aziende di credito possono chiedere che la domanda di prestito, completa degli elementi indicati ai commi precedenti, sia integrata con dati e notizie ritenute utili per l'erogazione del prestito stesso.

Art. 4.

I prestiti devono essere concessi — previa valutazione della economicità della operazione — entro i limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nella domanda e non possono avere durata superiore a diciotto mesi.

I prestiti finalizzati all'acquisto di attrezzi, dispositivi, apparecchiature o altri specifici beni aziendali, possono essere concessi fino all'importo del valore cauzionale degli stessi ed entro il limite della spesa documentata.

I prestiti di cui al comma precedente possono essere erogati anche anteriormente all'effettuazione degli acquisti, fatto salvo comunque l'obbligo per le aziende ed istituti di credito finanziatori di acquisire la relativa documentazione di spesa quietanzata.

Art. 5.

I prestiti concessi ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, in qualunque forma erogati, sono assistiti da privilegio legale, per un periodo di dodici mesi dalla scadenza, sui prodotti e sui beni mobili dell'azienda, limitatamente a quelli utilizzati per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Per la disciplina del privilegio legale e per la sua attivazione si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, inoltre, gli stessi prestiti possono essere assistiti da altre garanzie ritenute idonee dalle parti.

I prestiti di cui all'art. 3, leggera *d)*, della legge 28 agosto 1989, n. 302, possono essere accordati anche ad imprese, cooperative e loro consorzi che si propongono la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati. In tal caso il privilegio legale di cui al comma precedente può essere fatto valere anche nei confronti di altri soggetti che compiano per conto degli enti e delle associazioni suddette le attività sopra indicate.

Le aziende e gli istituti di credito possono esercitare i loro diritti, per l'intero periodo di validità del privilegio, anche in caso di asporto e vendita dei prodotti e dei beni mobili gravati dal vincolo.

Art. 6.

Qualora il beneficiario deteriori o distragga i prodotti o i beni mobili sui quali grava il privilegio legale di cui all'art. 4, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 302, oppure impieghi in tutto o in parte la somma ricavata per scopi diversi da quelli per i quali il prestito è concesso, incorre nelle sanzioni comminate dall'art. 335 del codice penale.

Nel caso di cui al comma precedente ed allorché il beneficiario cessi l'attività in relazione alla quale è stato concesso il prestito ovvero in qualunque modo, per colpa o dolo, diminuisca notevolmente le garanzie dell'azienda od istituto di credito finanziatore, quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 7.

Ove le anticipazioni su pegno di prodotti ittici di cui al punto *g)* dell'art. 3 siano effettuate mediante sconto o rilascio di cambiale pesca, nella stessa debbono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302, i prodotti ittici sui quali è stabilito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto costitutivo dello stesso.

Le anticipazioni debbono essere ridotte od estinte anche anteriormente alla scadenza, se i prodotti siano in tutto o in parte ritirati, ovvero siano periti o deteriorati.

Art. 8.

I dati e le notizie contenute nelle domande di prestito costituiscono elemento di integrazione e di interpretazione delle indicazioni contenute nella cambiale pesca ed elencate nell'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302.

In ogni caso indicazioni incomplete o erronee non pregiudicano l'efficacia del privilegio legale se dal contratto o dalla cambiale pesca sia identificabile il soggetto affidato e lo scopo del prestito e se le somministrazioni non siano superiori all'effettivo fabbisogno del soggetto medesimo.

TITOLO III

Operazioni di credito peschereccio agevolato

Art. 9.

Qualora per il prestito di esercizio sia richiesto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 302, le domande devono essere presentate al Ministero della marina mercantile ed alle aziende ed istituti di credito.

Le aziende e gli istituti di credito cureranno l'istruttoria con riferimento alla affidabilità del richiedente il prestito, mentre il Ministero della marina mercantile valuterà la rispondenza dell'iniziativa agli obiettivi della legge citata nel precedente comma, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni pubbliche.

Il Ministero della marina mercantile potrà ammettere, in tutto o in parte, il prestito all'agevolazione, con rilascio di specifico nulla osta da trasmettersi sia al beneficiario che all'azienda od istituto di credito finanziatore.

Art. 10.

I prestiti ammessi al concorso pubblico nel pagamento degli interessi sono regolati al tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio, fissato con decreto del Ministro del tesoro, con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni, vigente alla stipula dell'operazione.

Qualora il provvedimento di concessione intervenga successivamente all'erogazione del prestito a tasso di riferimento, il relativo concorso pubblico viene determinato per l'intera durata del prestito, compreso il periodo anteriore alla data del provvedimento di concessione.

Ove il concorso pubblico nel pagamento degli interessi non venga concesso, l'azienda o l'istituto di credito ha la facoltà di rivedere il tasso anzidetto, allineandolo a quello di mercato.

La capitalizzazione degli interessi avviene, qualunque sia la forma tecnica di erogazione, in ragione di anno civile.

Art. 11.

Le aziende e gli istituti di credito devono comunicare al Ministero della marina mercantile i prestiti erogati e ammessi al concorso pubblico negli interessi, ai fini della liquidazione del concorso stesso.

Le comunicazioni devono contenere il riferimento al nulla osta ministeriale, l'importo e la scadenza del prestito, il tasso di interesse, l'ammontare del prestito comprensivo degli interessi capitalizzati ed infine l'indicazione delle quote rispettivamente a carico del beneficiario e dello Stato.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere ulteriore documentazione e disporre accertamenti e sopralluoghi al fine di constatare che le somme erogate sono state effettivamente impiegate per gli scopi previsti.

Il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione e liquidazione del concorso e ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Art. 12.

La quota di concorso dello Stato per ciascun prestito è corrisposta dal Ministero della marina mercantile ai beneficiari per il tramite dell'azienda od istituto di credito finanziatore, alle scadenze relative.

A tal fine il Ministero della marina mercantile emette ordini di pagamento intestati alle aziende od istituti finanziatori per l'erogazione del concorso pubblico agli interessati.

Art. 13.

Le modalità e le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni delle operazioni di cui alla legge n. 302/1989, come regolate dal presente decreto, sono stabilite con circolare del Ministero della marina mercantile.

I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, possono fruire di agevolazioni contributive se erogati in favore di cooperative e loro consorzi che lavorino, trasformino, conservino e commercializzino prodotti ittici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 216

90A2623

DECRETO 13 marzo 1990.

Norme tecniche di attuazione delle aperture di credito in conto corrente di cui all'art. 5 della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio d'esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina del credito peschereccio di esercizio, la quale prevede, all'art. 5, che i prestiti e le anticipazioni, aventi durata non superiore a diciotto mesi, sono effettuati dalle aziende ed istituti esercenti il credito peschereccio di esercizio attraverso sconto o rilascio di cambiale pesca, apertura di credito in conto corrente o altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti delle singole aziende ed istituti;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della citata legge n. 302/1989, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha stabilito le modalità tecniche necessarie per l'attuazione della legge medesima;

Considerato che l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 302/1989 prevede che sia il Ministro del tesoro ad emanare con proprio decreto le norme tecniche di attuazione delle aperture di credito in conto corrente;

Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Art. 1.

All'apertura di credito in conto corrente pesca — avente durata non superiore a diciotto mesi — si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 1842 e seguenti (Dell'apertura di credito bancario) e 1852 e seguenti (Delle operazioni bancarie in conto corrente) del codice civile.

È esclusa in ogni caso l'applicazione dell'art. 1853 del codice civile.

Art. 2.

Il richiedente, dopo aver presentato la domanda di prestito contenente gli elementi indicati all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 marzo 1990 deve sottoscrivere per accettazione il contratto contenente le clausole che disciplinano il rapporto.

Il privilegio legale richiamato dall'art. 4, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 302, nasce contestualmente al perfezionamento dell'apertura di credito.

Art. 3.

Il beneficiario può utilizzare in una o più volte il prestito concesso e i successivi versamenti con i quali abbia ripristinato in tutto o in parte la sua disponibilità. L'apertura di credito in conto corrente non può presentare saldi attivi se non momentaneamente e limitatamente alle esigenze di contabilizzazione.

Le disponibilità accreditate in conto possono essere utilizzate mediante assegni che rechino la clausola «non trasferibile» e sul «recto» la seguente dicitura: «Il presente assegno è emesso, a fronte di apertura di credito in conto corrente pesca, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 agosto 1989, n. 302 e del relativo regolamento di attuazione»; a detti assegni si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Art. 4.

La determinazione degli interessi maturati a carico del beneficiario avviene con riferimento all'ammontare ed alle durate degli effettivi utilizzi, tenendo conto anche dei versamenti effettuati.

Ai fini della liquidazione del concorso pubblico negli interessi, da calcolarsi secondo disposizioni da emanare con circolare del Ministero della marina mercantile, le aziende ed istituti di credito finanziatori presentano al Ministero stesso elenchi consuntivi, che devono contenere le indicazioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale del 12 marzo 1990.

Art. 5.

Per le aperture di credito in conto corrente pesca, la trattenuta a favore della sezione speciale pesca presso il Fondo interbancario di garanzia si applica sull'ammontare del credito concesso e viene effettuata a carico del beneficiario all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 217

90A2624

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 23 maggio 1990.

Subingresso della «Alti forni e ferriere di Servola» S.p.a. nella concessione di autonomia funzionale ad operare con proprio personale per la esecuzione di tutte le operazioni portuali che si svolgono sulla banchina di Trieste-Servola.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1968 riguardante la concessione alla Italsider S.p.a. della facoltà di servirsi, a bordo di navi e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali che si svolgono sulla banchina di Trieste-Servola, assentita in uso esclusivo alla stessa Italsider S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1985 concernente il subingresso della Terni S.p.a. nella facoltà già concessa alla Italsider S.p.a. di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento delle operazioni portuali sulla banchina Trieste-Servola anche per i materiali destinati agli enti di Stato produttori di energia e prevalentemente alle industrie di base a partecipazione statale;

Visto il subingresso, in data 10 febbraio 1990, della «Alti forni e ferriere di Servola» S.p.a. nella concessione demaniale assentita alle «Attività industriali triestine» S.p.a., già Terni S.p.a., a seguito dell'avvenuto trasferimento alla succitata società Alti forni e ferriere di Servola del complesso aziendale in questione;

Vista la nota dell'Ente autonomo del porto di Trieste, in data 28 febbraio 1990, con la quale è stato espresso parere favorevole al subingresso della «Alti forni e ferriere di Servola» S.p.a., nella facoltà già concessa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione al complesso aziendale di cui trattasi;

Vista l'istanza in data 12 marzo 1990 con la quale la «Alti forni e ferriere di Servola» S.p.a. ha chiesto la intestazione a proprio favore della concessione ad operare con proprio personale per la esecuzione di tutte le operazioni portuali con gli impianti del complesso aziendale in cui è subentrata;

Decreta:

È consentito alla «Alti forni e ferriere di Servola» S.p.a. il subingresso nella concessione di autonomia funzionale, di cui al decreto del 2 agosto 1985 indicato nelle premesse, con la facoltà di servirsi, a bordo di navi e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali, di cui all'art. 108 del codice della navigazione, che si svolgono sulla banchina di Trieste-Servola in uso esclusivo di essa società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A2625

DECRETO 8 giugno 1990.

Articolazione del fermo temporaneo delle navi da pesca.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione, fissandone principi e limiti;

Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 21 luglio 1988, n. 306, occorre individuare i periodi di fermo per l'anno 1990;

Considerata la necessità di contenere lo sforzo di pesca nel periodo immediatamente successivo al fermo, in modo da ridurre gli effetti sugli stocks appena ricostituiti;

Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio al 14 agosto 1990, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo temporaneo obbligatorio tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone.

Sono escluse dall'effettuazione del fermo nel suddetto periodo le navi che, iscritte nei suddetti compartimenti, si trovano in Tirreno ad effettuare la campagna di pesca dei gamberi di profondità.

Nello stesso periodo è comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.

È fatto, altresì, divieto di svolgere la suddetta attività di pesca con strascico e volanti nei citati compartimenti marittimi nei giorni di venerdì, sabato e domenica delle otto settimane successive al periodo di fermo.

Art. 2.

Dal 15 agosto al 28 settembre 1990, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo temporaneo obbligatorio tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, La Spezia, Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres.

Effettueranno altresì il fermo le navi iscritte nei compartimenti marittimi del Mare Adriatico che si trovano nel Tirreno ad effettuare la campagna di pesca dei gamberi di profondità.

Nello stesso periodo è comunque vietato a tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.

E' fatto, altresì, divieto di svolgere la suddetta attività di pesca con strascico e volante nei citati compartimenti marittimi nei giorni di venerdì, sabato e domenica delle otto settimane successive al periodo di fermo.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A2622

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1990.

Autorizzazione alla produzione di sigilli in materiale plastico, a garanzia degli involucri contenenti materie prime e semilavorati in metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto l'art. 42 del regolamento di attuazione della cennata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, il quale prescrive che i sigilli di garanzia degli involucri contenenti materie prime e semilavorati di metalli preziosi siano apposti su laminette di metallo o lega metallica non ferrosi;

Tenuto conto che ai sensi del citato art. 42, comma quarto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato centrale metrico, può autorizzare con proprio decreto l'impiego di materiale non metallico per le laminette di cui sopra;

Considerato che ragioni di progresso tecnico ed esigenze di mercato suggeriscono l'introduzione di sigilli confezionati anche in materiale plastico, la cui utilizzazione offre garanzie analoghe a quelle fornite dai sistemi realizzati con laminette metalliche;

Visto il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella riunione dell'11 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le laminette su cui apporre i sigilli a garanzia degli involucri contenenti materie prime e semilavorati in metalli preziosi che, per quanto stabilito dall'art. 42, comma terzo, del regolamento di applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, sono realizzate in metallo o lega metallica non ferrosi, possono essere prodotte in materiale plastico, come previsto dal successivo comma dello stesso art. 42.

Le caratteristiche del materiale della laminetta e del sistema di sigillatura sono autorizzate, a domanda degli interessati, con provvedimento del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2626

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 1990.

Modificazioni ed aggiornamenti alla disciplina per la riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 1928/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

Viste le proprie ordinanze: n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 giugno 1984; n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984; n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984; n. 385/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984; n. 649/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; n. 786/FPC/ZA del 7 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986; n. 822/FPC/ZA del 27 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986; n. 854/FPC/ZA del 17 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987; n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987; concernenti la disciplina in ordine alla riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici citati in titolo;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'entità dei contributi per la riattazione degli edifici ai sensi delle citate ordinanze n. 230/FPC/ZA e n. 240/FPC/ZA, relativamente ai progetti ancora da finanziare, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla prima determinazione dei contributi e dell'incremento dei prezzi verificatosi nel frattempo;

Ravvisata altresì l'opportunità di estendere tale incremento anche ai progetti edilizi unitari di riattazione in corso di esecuzione, allo scopo di limitare i passaggi, ben più onerosi, alla disciplina per la riparazione, regolamentando, al contempo, in maniera più restrittiva, i casi in cui tale passaggio risulta comunque indispensabile;

Ritenuto necessario estendere l'attività di consulenza e controllo già prevista per la riattazione, anche agli interventi di riparazione e ricostruzione mediante gli stessi uffici regionali, istituiti nell'immediato dopo sisma, provvedendo alla rideterminazione della loro composizione alla luce delle ulteriori incombenze;

Ritenuto, infine, di dover apportare alcune modifiche puntuali alla disciplina della riparazione e ricostruzione stabilita dalla citata ordinanza n. 905/FPC/ZA;

Ritenuto di dover prevedere, a seguito di nuovi gravosi compiti che vengono attribuiti agli uffici di consulenza e controllo e delle relative scadenze, un compenso incentivante da corrispondere al personale;

Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I limiti di contributo di cui agli articoli 4 delle ordinanze n. 230/FPC/ZA e n. 240/FPC/ZA, rispettivamente del 5 e del 12 giugno 1984, sono incrementati del 25% limitatamente alle opere da iniziare. Tale maggiorazione è applicabile anche ai progetti edilizi unitari di riattazione di cui al comma 11 dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 363, già appaltati e comunque entro la data di ultimazione dei lavori.

In quest'ultimo caso i prezzi unitari pattuiti non potranno subire modificazioni.

Art. 2.

I compiti e le funzioni degli Uffici di consulenza e controllo (U.C.C.R.) già istituiti con l'ordinanza n. 230/FPC/ZA, allegato *A*, punto 1.5, così come integrata con ordinanza n. 310/FPC/ZA sono estesi alla attuazione degli interventi di cui alla ordinanza n. 905/FPC/ZA.

A far data dal 1° gennaio 1990, la composizione degli Uffici di consulenza e controllo (U.C.C.R.), nelle regioni interessate, e così determinata:

Regione Abruzzo - Ufficio di L'Aquila:

un responsabile dell'Ufficio; quattordici unità tecniche, di cui almeno tre tecnici laureati; sei unità dei ruoli amministrativi e dell'ex carriera ausiliaria.

Regione Molise - Ufficio di Isernia:

un responsabile dell'Ufficio; dodici unità tecniche, di cui almeno tre tecnici laureati; sei unità dei ruoli amministrativi e dell'ex carriera ausiliaria.

Regione Lazio:

a) Ufficio di Frosinone: un responsabile dell'Ufficio; otto unità tecniche, di cui almeno due tecnici laureati; tre unità dei ruoli amministrativi e dell'ex carriera ausiliaria;

b) Ufficio di Cassino: un responsabile dell'Ufficio; otto unità tecniche, di cui almeno due tecnici laureati; tre unità dei ruoli amministrativi e dell'ex carriera ausiliaria.

Regione Campania:

a) Ufficio di Caserta: un responsabile dell'Ufficio; sette unità tecniche, di cui almeno due tecnici laureati; quattro unità dei ruoli amministrativi e dell'ex carriera ausiliaria;

b) Ufficio di Sessa Aurunca: un responsabile dell'Ufficio; sette unità tecniche, di cui almeno due tecnici laureati; quattro unità dei ruoli amministrativi e dell'ex carriera ausiliaria.

Il personale indicato è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di cinquanta ore mensili.

Al personale che ha effettuato il numero massimo di ore di lavoro straordinario e che si sia particolarmente impegnato, può essere concesso, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio assentita al servizio opere pubbliche di questo Dipartimento un compenso incentivante che sarà quantificato con successivo decreto.

Art. 3.

Per l'attività connessa alla riattazione, riparazione e ricostruzione di cui alla presente ordinanza il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti presta la propria consulenza tecnico-scientifica al Dipartimento della protezione civile e senz'alcun ulteriore onere per questo.

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1990 è abrogata ogni disposizione contraria a quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Le commissioni comunali di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA, per l'approvazione di progetti, fatte salve le scelte progettuali spettanti al professionista, esaminano, in particolare, i seguenti aspetti:

l'inapplicabilità del dispositivo tecnico dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA, allegato *A*, punto 1.2, verificando quanto sostenuto dal progettista in merito;

la compatibilità urbanistica;

l'entità del contributo richiesto;

la rispondenza del progetto al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981; la corretta applicazione dei preziari regionali;

la completa documentazione richiesta dall'ordinanza n. 905/FPC/ZA;

l'equilibrata distribuzione della spesa tra interventi strutturali ed interventi di carattere igienico-funzionale e di finitura;

la verifica dei requisiti che danno diritto alla ricostruzione e che devono risultare da apposito verbale.

Per le incombenze inerenti alle attività della presente ordinanza e di quelle che nella stessa materia l'hanno preceduta, ogni ulteriore provvedimento da adottare nell'ambito del comune che non sia attribuito alla competenza del sindaco è adattato con delibera della giunta comunale.

Art. 6.

I progetti edilizi unitari di riparazione e ricostruzione, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge 26 maggio 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché quelli redatti su delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza

n. 905/FPC/ZA, dopo l'approvazione delle commissioni di cui all'articolo precedente, sono trasmessi al competente U.C.C.R. che si pronuncia in ordine alla regolarità delle procedure esperite e alla puntuale osservanza delle norme vigenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

Il relativo provvedimento deve essere emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto e, trascorso inutilmente tale termine, il progetto è da ritenersi assentito.

Le richieste di finanziamento relative ai progetti di cui al precedente comma sono inoltrate al Dipartimento della protezione civile, tramite la competente prefettura. corredate dal provvedimento dell'U.C.C.R.

Gli interventi di iniziativa privata sono sottoposti a controlli a campione da parte degli U.C.C.R., secondo le modalità stabilite dal servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile sentiti gli U.C.C.R. medesimi.

Art. 7.

Per i casi di cui all'art. 10 dell'ordinanza numero 649/FPC/ZA e all'art. 13 dell'ordinanza numero 905/FPC/ZA, il passaggio alla riparazione deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile su parere espresso da apposita commissione all'uopo istituita.

I relativi progetti, che comprendono le opere già realizzate, sono redatti ai sensi dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA, anche in riferimento alla determinazione del limite del contributo. Tale limite di contributo, comunque, non puo superare il settanta per cento del limite di contributo calcolato per la riparazione ai sensi della citata ordinanza n. 905/FPC/ZA, ferme restanti le autorizzazioni già disposte.

Le competenze tecniche si calcolano sulla base delle tariffe dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ad esclusione di quelle relative alle opere già eseguite per le quali vale quanto disposto dall'ordinanza n. 230/FPC/ZA.

Art. 8.

I primi due commi dell'art. 8 dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA sono sostituiti dai seguenti:

«Il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima dell'ammissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali».

«Per le unità abitative ammesse ai benefici della presente ordinanza non è consentito il mutamento della destinazione d'uso fino alla scadenza dei due anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo».

Art. 9.

Il compenso di cui al comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA è elevato a lire 25 mila.

I comuni interessati inoltrano alla prefettura competente per territorio le richieste relative ai predetti compensi. Il Dipartimento della protezione civile provvede, successivamente, all'accreditamento delle somme alle prefetture sulla base di richieste riepilogate presentate periodicamente.

Art. 10.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, viene presa in considerazione anche la priorità territoriale tra i vari comuni interessati.

Tale priorità, già individuata in base alla scala macrosismica degli eventi sismici in argomento, può tener conto di ulteriori elementi, quali la pericolosità dei siti e l'esposizione, secondo le indicazioni del Gruppo nazionale difesa dai terremoti.

Art. 11.

La presentazione del progetto e l'approvazione dello stesso da parte della commissione comunale esaurisce gli obblighi derivanti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e gli obblighi derivanti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La relazione a struttura ultimata, nonché il certificato di collaudo statico di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 7 della citata legge del 5 novembre 1971, n. 1086, sono presentati al comune unitamente alla contabilità finale dei lavori.

Il certificato di collaudo statico da redigersi anche per le nuove costruzioni in muratura ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1987, sostituisce a tutti gli effetti il certificato di rispondenza alle norme di cui alla legge del 2 febbraio 1974, n. 64, prescritto dall'art. 28 della stessa legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 27 luglio 1987, del senato accademico dell'11 novembre 1987 e del consiglio di amministrazione del 20 novembre 1987 per il riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1222 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 25 giugno 1988 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1989 con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 419 (ex 285) a 428 (ex 294) relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica sono soppressi.

Dopo l'art. 418 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XXX

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 419. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 420. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quattro iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 421. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 422. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 423. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 424. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di propedeutica e fisiopatologia:
anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chiurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria ed informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Area di metodologia clinica e terapia generale:
metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extra corporea.

c) Area di diagnostica strumentale e di laboratorio:
endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica.

d) Area di chirurgia toracica:
istituzione di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Area di tecnica operatoria:
istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica dell'apparato respiratorio e del mediastino (biennale);
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 425. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Area di propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Area di diagnostica strumentale di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area di metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Area di diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Area di chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area di metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

penumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Area di diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Area di chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I)	»	100
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area di chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II)	ore	100

Area di tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	»	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Area di metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Area di chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diagramma	»	40

Area di tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 426. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/laboratori/ambulatori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienze e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolte e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A2630

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Vista la nota 1128 del 18 luglio 1989, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Università degli studi di Bari, è così modificato:

Art. 305. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione. . . . . ore 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

Divisioni:

clinica oculistica;
oftalmologia sociale.

Ambulatori:

generale glaucoma;
ortottica affezioni vitreo-retiniche.

Laboratori:

fluorangiografia ecografia;
istologia patologica elettrofisiologica;
biochimica applicazione laser.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 1990

Il rettore

90A2628

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta dell'11 aprile 1989 per la scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'acool, acquisiti a pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 20 settembre 1989 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 22 novembre 1989, prot. n. 3036;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 379 (ex 281), primo comma, l'art. 381 (ex 283) e l'art. 383 (ex 285) secondo comma, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 379, primo comma. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centoventi ore di insegnamento e centottanta ore di attività pratiche guidate.

Art. 381. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria, farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni almentari.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia riconosciuto dal consiglio della scuola equipollente a quelli richiesti nel comma precedente, ai soli limitati fini dell'iscrizione alla scuola.

Art. 383 secondo comma. — Il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione in sostituzione totale o parziale della frequenza alle attività pratiche guidate, l'attività svolta dallo specializzando presso altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, sia in Italia che all'estero, anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Inoltre l'art. 382 (ex 284) viene parzialmente modificato nel modo seguente:

Al primo anno l'insegnamento di 2) metodologia sperimentale agraria, viene soppresso e sostitutito da:
2) chimica degli zuccheri.

Al secondo anno l'insegnamento di 6) automazione e strumentazione, viene soppresso e sostituito da:
6) microbiologia industriale.

All'elenco degli insegnamenti opzionali gli insegnamenti 1) chimica degli zuccheri e 8) microbiologia industriale, vengono soppressi e sostituiti da:

1) metodologia sperimentale agraria;
8) automazione e strumentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 24 febbraio 1990

Il rettore: ADAMI

90A2629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 giugno 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. *6bis* ("modifiche all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1988, n. 291") della Legge 25 gennaio 1990 n. 8 recante il titolo: "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie locali"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il sig. Giuliano Ventura, viale G. Marconi, 57, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 giugno 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

— «Volete voi l'abrogazione dell'art. 3 ("norme per il riconoscimento della invalidità civile") della Legge 26 luglio 1988 n. 291 recante il titolo: "misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale G. Marconi, 57, presso il sig. Giuliano Ventura

90A2665

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche e decadenze di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali numeri 7787/R e 7788/R, datati 28 aprile 1990, è stata revocata d'ufficio, in applicazione dell'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la registrazione delle specialità medicinali sottoelencate:

Decreto n. 7787/R:

1) Penicillina Farber Ref. - flac. 1.000.000 u.i. (cod. 009490018);
2) Streptomicina Solf. Farber - flac. 1 g (cod. 009764010);
3) Succicaf 1 - im 1 flac. 1,38 g 20 ml (cod. 011637016);
4) Dekacort - 10 cpr (cod. 016154015);
5) Metastenol - 20 cpr 5 mg (cod. 018431015);
6) Longicobal 1000 - im 5 f + 5 f 2 ml (cod. 020061014).

Le predette specialità erano tutte registrate a nome della Staral italiana S.r.l., sita in Milano.

Decreto n. 7788/R:

1) Mastal - os gtt 50 ml 25% (cod. 012916019), im 10 f 2 ml 2 g (cod. 012916021);
2) Tirosed - 25 conf. (cod. 014188015);
3) Equormon - 30 conf. 1,5 mg (cod. 014767014);
4) Luteos - 10 cpr 5 mg (cod. 018023010);
5) Dodecort - im 6 f liof. 200 mg + 6 f solv. (cod. 018865030);
6) Antitoxicum - im iv 5 f + 5 f 20 mg (cod. 021610011) e im iv 5 f + 5 f 40 mg (cod. 021610023);
7) Persopir - 30 cpr 5 mg (cod. 021681010);
8) Mefedolo - 24 cps 250 mg (cod. 021961014);
9) Micofugal - crema derm. 30 g 1% (cod. 024650018), latte derm. 30 ml 1% (cod. 024650020), lozione derm. 30 ml 1% (codice 024650032), polv. asp. 30 g 1% (cod. 024650044), 3 ov. vag. 150 mg (cod. 024650057), crema vag. 30 g 3% (cod. 024650069), registrate tutte a nome della Labopharma S.r.l., sita in Milano.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Con decreti ministeriali numeri 4/D, 5/D e 6/D, datati 15 maggio 1990, è stata disposta la decadenza della registrazione delle specialità medicinali per uso umano sottospecificate, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Decreto n. 4/D:

Sali Ciccarelli - confezione 250 g (cod. 008266013), registrata a nome della Farmaceutici Dott. Ciccarelli S.p.a., sita in Milano.

Decreto n. 5/D:

1) Fermenti lattici Zatta - lattofl. (cod. 003395011) e fenoft. (cod. 003395023);
2) Liver B 12 - os 10 fl 15 ml (cod. 005371012);
3) Rexan - 20 cpr (cod. 012016010) e 10 supp. (cod. 012016022);
4) Idrozima 1000 - im iv 5 f 1 ml (cod. 017184019);
5) Vasocortes - gtt nas oto 5 ml (cod. 018250011) e bb gtt oto 10 ml (cod. 018250023);
6) Extrabolin - 15 cps (cod. 021637018) e 30 cps (codice 021637020);
7) Amplipen - 12 cps 250 mg (cod. 021921010);
8) Amplidox - 5 cps 100 mg (cod. 022343014), 8 cps 100 mg (cod. 022343026) e 16 cps 100 mg (cod. 022343038);
9) Cefaplus - 8 cps (cod. 023611015), 12 cps (cod. 023611027) e bb os fl. pv + solv. (cod. 023611039).

Le predette specialità medicinali sono tutte registrate a nome della Labif medicinali Zatta S.r.l., sita in Firenze.

Decreto n. 6/D:

Floxacef - 12 cps 250 mg (cod. 023857016), 8 cps 500 mg (cod. 023857028), 12 cps 500 mg (cod. 023857030), 1 fl pv + 1 f solv 3 ml (cod. 023857042), 1 fl pv + 1 f solv 4 ml (cod. 023857055) e 1 fl pv + 1 f solv 5 ml (cod. 023857067), registrata a nome della Schwarz Pharma S.p.a., sita in San Grato-Lodi (Milano).

Le predette specialità medicinali non possono più essere oggetto di vendita.

90A2632

MINISTERO DEL TESORO

N. 113

Corso dei cambi del 12 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1242,150	1242,150	1242,20	1242,150	1242,150	1242,150	1242,500	1242,150	1242,150	—
E.C.U.	1514,250	1514,250	1513,50	1514,250	1514,250	1514,250	1514,200	1514,250	1514,250	—
Marco tedesco	734,400	734.400	735 —	734,400	734,400	734,400	734,340	734,400	734,400	—
Franco francese	218,180	218,180	218,25	218,180	218,180	218,180	218,150	218,180	218,180	—
Lira sterlina	2113,500	2113,500	2112 —	2113,500	2113,500	2113,500	2114,750	2113,500	2113,500	—
Fiorino olandese	652,640	652,640	653 —	652,640	652,640	652,640	652,650	652,640	652,640	—
Franco belga	35,728	35,728	35,72	35,728	35,728	35,728	35,725	35,728	35,728	—
Peseta spagnola	11,845	11,845	11,87	11,845	11,845	11,845	11,849	11,845	11,845	—
Corona danese	192,870	192,870	192,90	192,870	192,870	192,870	192,910	192,870	192,870	—
Lira irlandese	1970 —	1970 —	1970 —	1970 —	1970 —	1970 —	1969,500	1970 —	1970 —	—
Dracma greca	7,510	7,510	7,51	7,510	7,510	7,510	7,506	7,510	7,510	—
Escudo portoghese	8,374	8,374	8,36	8,374	8,374	8,374	8,375	8,374	8,374	—
Dollaro canadese	1058,250	1058,250	1060 —	1058,250	1058,250	1058,250	1058,560	1058,250	1058,250	—
Yen giapponese	8,045	8,045	8,04	8,045	8,045	8,045	8,046	8,045	8,045	—
Franco svizzero	865,950	865,950	864,75	865,950	865,950	865,950	866 —	865,950	865,950	—
Scellino austriaco	104,373	104,373	104,40	104,373	104,373	104,373	104,365	104,373	104,373	—
Corona norvegese	191,240	191,240	191,50	191,240	191,240	191,240	191,250	191,240	191,240	—
Corona svedese	203,220	203,220	203,25	203,220	203,220	203,220	203,230	203,220	203,220	—
Marco finlandese	312,800	312,800	312,50	312,800	312,800	312,800	312,950	312,800	312,800	—
Dollaro australiano	960,650	960,650	958 —	960,650	960,650	960,650	960,600	960,650	960,650	—

Media dei titoli del 12 giugno 1990

Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,775
» 9% » » 1976-91	101,500
» 10% » » 1977-92	101,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,875
» » » 22- 6-1987/91	90 —
» » » 18- 3-1987/94	79,700
» » » 21- 4-1987/94	78,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,825
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,450
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,775
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,250

Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,250
» » » » 1-11-1983/90	100,775
» » » » 18-11-1985/90	100,325
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,375
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,050

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	101 —
» » » »	1- 8-1984/91	100,350
» » » »	1- 9-1984/91	100,250
» » » »	1-10-1984/91	100,450
» » » »	1-11-1984/91	100,525
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,525
» » » »	1- 2-1985/92	100,250
» » » »	18- 4-1986/92	100,275
» » » »	19- 5-1986/92	100,275
» » » »	20- 7-1987/92	99,650
» » » »	19- 8-1987/92	99,900
» » » »	1-11-1987/92	99,350
» » » »	1-12-1987/92	99,775
» » » »	1- 1-1988/93	99,375
» » » »	1- 2-1988/93	99,050
» » » »	1- 3-1988/93	99 —
» » » »	1- 4-1988/93	98,975
» » » »	1- 5-1988/93	99,825
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	99,225
» » » »	1- 7-1988/93	99,950
» » » »	17- 7-1986/93	99,125
» » » »	1- 8-1988/93	99,675
» » » »	19- 8-1986/93	97,525
» » » »	1- 9-1988/93	99,350
» » » »	18- 9-1986/93	97,350
» » » »	1-10-1988/93	99,475
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99.775
» » » »	18-11-1986/93	97,825
» » » »	19-12-1986/93	98,300
» » » »	1- 1-1989/94	99,475
» » » »	1- 2-1989/94	99,050
» » » »	1- 3-1989/94	99,100
» » » »	15- 3-1989/94	98,250
» » » »	1- 4-1989/94	99,075
» » » »	1- 9-1988/94	98,225
» » » »	1-10-1987/94	98,100
» » » »	1-11-1988/94	98,450
» » » »	1- 2-1985/95	99,525
» » » »	1- 3-1985/95	97 —
» » » »	1- 4-1985/95	96,575
» » » »	1- 5-1985/95	96,925
» » » »	1- 6-1985/95	97,600
» » » »	1- 7-1985/95	97,775
» » » »	1- 8-1985/95	96,150
» » » »	1- 9-1985/95	95,800
» » » »	1-10-1985/95	96.575
» » » »	1-11-1985/95	96,700
» » » »	1-12-1985/95	97,100
» » » »	1- 1-1986/96	97,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,450
» » » »	1- 3-1986/96	97,175
» » » »	1- 4-1986/96	97,375
» » » »	1- 5-1986/96	97,475
» » » »	1- 6-1986/96	98,300
» » » »	1- 7-1986/96	97,450
» » » »	1- 8-1986/96	95,700
» » » »	1- 9-1986/96	95,700
» » » »	1-10-1986/96	94,550
» » » »	1-11-1986/96	94,925
» » » »	1-12-1986/96	95,425
» » » »	1- 1-1987/97	95,900
» » » »	1- 2-1987/97	95,950
» » » »	18- 2-1987/97	95,925
» » » »	1- 3-1987/97	95,800
» » » »	1- 4-1987/97	95,800
» » » »	1- 5-1987/97	95,875
» » » »	1- 6-1987/97	97 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1987/97	95,875
» » » »	1- 8-1987/97	95,175
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Buoni Tesoro Pol.	10,50%	16- 6-1990	99,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,775
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,775
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,675
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,550
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,675
» » »	9,25%	1-10-1990	99,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99,750
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,750
» » »	9,25%	1-11-1990	99,225
» » »	9,25%	1-12-1990	99,300
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,375
» » »	11,50%	1-11-1991	99,125
» » »	11,50%	1-12-1991	99,125
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,650
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,300
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,150
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,525
» » »	11.00%	1- 5-1992	97.525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,125
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,300
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,700
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,175
» » »	12,50%	1-10-1993	98,900
» » »	12,50%	1-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99 —
» » »	12,50%	17-11-1993	99,125
» » »	12,50%	1-12-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,425

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,350
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,300
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,650
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M12060

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa per la ricostruzione di Subit di Attimis - Soc. coop. a r.l.», e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2211 datata 18 maggio 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa per la ricostruzione di Subit di Attimis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Subit di Attimis, costituita il 13 dicembre 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Mulotti, residente in Udine, via Giusti, 2.

90A2633

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2209 datata 18 maggio 1990 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Pellettieri artigiani Nimis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nimis, costituita il 15 maggio 1981 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 novembre 1990, il dott. Luigi Jannacone, con studio in Udine, via Tullio, 11.

Con deliberazione n. 2218 datata 18 maggio 1990 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo ed ha nominato commissario governativo il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

90A2634

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note alla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1990)

La nota all'art. 6 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 14 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

«*Nota all'art. 6:*

— L'art. 38 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente:

"Art. 38 *(Disposizioni penali)*. — Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 15, primo comma, lettera *a)*, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione o con l'arresto da quindici giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale".

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo sopraruportato è stata successivamente moltiplicata per tre (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, terzo comma). La misura attuale della sanzione è quindi "da lire trecentomila a lire tre milioni"».

90A2635

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie speciale: I, II, III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «*Bollettino delle estrazioni*»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 3 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000